

Dipartimento

La Legge prevede la "contestuale attribuzione al Dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie". Per realizzare efficacemente le potenzialità di questa affermazione di principio nel contesto di un Mega-Ateneo, occorrono norme che regolino l'interazione tra i Dipartimenti ed una chiara definizione dei poteri dei Dipartimenti rispetto alle altre strutture nonché della catena della responsabilità.

Per la programmazione didattica, si propone il seguente schema:

- i Dipartimenti, eventualmente in concorso tra di loro, propongono al CdA l'istituzione, attivazione, disattivazione, soppressione o modifica di corsi di studio di cui sono responsabili;
- il SA, sentito il parere della/e Scuola/e di afferenza, esprime parere obbligatorio sulle proposte dei Dipartimenti;
- il CdA, acquisito il parere del SA, approva le proposte dei Dipartimenti

Pertanto, si propone quanto segue:

-) I Dipartimenti, eventualmente in concorso tra di loro, propongono al CdA l'istituzione, attivazione, disattivazione, soppressione o modifica di corsi di studio
-) I Dipartimenti, eventualmente in concorso tra di loro, sono responsabili della programmazione didattica dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, dei Corsi di Dottorato, delle Scuole di Specializzazione, dei Master e dei Corsi di Perfezionamento
-) Concorrono alla programmazione didattica dei Corsi di Laurea o Laurea Magistrale e ne sono congiuntamente responsabili, tutti i Dipartimenti che garantiscono almeno il 25% dei CFU di base e caratterizzanti erogati. (*) Al calcolo della percentuale dei CFU di base e caratterizzanti concorrono i moduli di insegnamento riferiti a S.S.D. ricompresi negli ambiti di base e caratterizzanti definiti dalle Tabelle della Classe di Laurea o Laurea Magistrale cui appartiene il Corso di Studi (N.B. l'ambito delle "discipline affini ed integrative" è variabile ed è possibile includervi anche S.S.D. già presenti negli ambiti di base o caratterizzanti) Il calcolo comprende altresì solo i CFU relativi a moduli di insegnamento necessari per il conseguimento del titolo di Laurea o Laurea Magistrale. Non sono pertanto computabili i CFU relativi a corsi "a scelta" o "facoltativi" mentre i moduli "sdoppiati" sono computati una sola volta.
-) Qualora il Dipartimento, o i Dipartimenti eventualmente concorrenti, non garantiscono almeno il 50% dei CFU di base e caratterizzanti (secondo la precedente definizione *), la soglia per la partecipazione dei Dipartimenti alla programmazione didattica è progressivamente ridotta del 5% fino al raggiungimento del predetto requisito.
-) Laddove due o più Dipartimenti in concorso tra loro, sono co-responsabili di un Corso di Laurea o Laurea Magistrale, i Dipartimenti concorrenti deliberano congiuntamente in ordine alla programmazione del Corso di Studi. Possono partecipare senza diritto di voto all'assemblea congiunta dei Consigli dei Dipartimenti concorrenti, i docenti che afferiscono a S.S.D. non ricompresi negli ambiti di base e caratterizzanti previsti dalla Tabella della Classe di Laurea o Laurea Magistrale cui appartiene il Corso di Studi.
-) I Corsi di Laurea o Laurea Magistrale di cui sono co-responsabili Dipartimenti afferenti a Scuole diverse sono definiti Corsi di Studio Inter-Scuola. Questi corsi afferiscono amministrativamente alla

Scuola di cui fa parte il Dipartimento che garantisce il maggior numero di CFU di base e caratterizzanti erogati (*).

Per la organizzazione didattica, si propone il seguente schema:

- il Dipartimento affida i compiti didattici ai professori ed ai ricercatori ad esso afferenti e contribuisce alle attività didattiche della Scuola mettendo a disposizione le proprie risorse umane e strutturali;
- la Scuola organizza e gestisce le attività didattiche ed i servizi comuni secondo criteri di razionalizzazione delle risorse ed efficienza dei servizi erogati

Pertanto, si propone quanto segue:

) il Dipartimento affida i compiti didattici ai professori ed ai ricercatori ad esso afferenti e verifica che i compiti di legge siano stati assolti approvando le relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica dei docenti

) il Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la costituzione ovvero l'adesione ad una Scuola alla luce di principi di razionalità, efficacia ed economicità della offerta formativa e della gestione dei servizi comuni. Qualora le esigenze didattiche lo rendano opportuno, un Dipartimento può chiedere di afferire a più Scuole purchè il Dipartimento garantisca almeno il 25% dei CFU di base e caratterizzanti (*) dei Corsi di Studio appartenenti ad una Classe di Laurea attiva presso ciascuna Scuola. I Corsi di Studio Inter-Scuola sono esclusi da tale calcolo.

) il Dipartimento contribuisce alle attività didattiche della Scuola garantendo l'agibilità e la funzionalità degli spazi di propria pertinenza dedicate alla didattica ed ai servizi agli studenti e mettendo disposizione della Scuola cui afferisce risorse umane e strumentali, fatte salve le esigenze della ricerca.

) il Dipartimento, eventualmente in concorso con altri Dipartimenti per i corsi di studio di cui è co-responsabile, formula alla Scuola proposte organizzative in ordine all'orario delle lezioni, alle altre attività didattiche e ai servizi agli studenti

Si propone altresì di cassare le seguenti frasi:

) i Dipartimenti, eventualmente in concorso tra di loro, o con il coordinamento di una Scuola organizzano e gestiscono le attività didattiche dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale, delle Scuole di Specializzazione, dei Master, dei Corsi di Perfezionamento.

) il Dipartimento provvede altresì, ai sensi della normativa vigente, su richiesta del Consiglio di corso/classe/interclasse, e per quanto di competenza, all'attivazione delle supplenze e dei contratti necessari per garantire il funzionamento dei corsi di studio.

in quanto sia l'organizzazione e gestione delle attività didattiche sia l'attivazione delle supplenze e dei contratti necessari per garantire il funzionamento dei corsi di studio spettano alla Scuola che ha anche il compito di verificare la sussistenza dei requisiti necessari previsti dal Ministero.

Per il personale docente e non docente, si propone il seguente schema:

- il Dipartimento rivolge al CdA richieste di assegnazione di risorse;
- il CdA distribuisce le risorse ai Dipartimenti;

- i Dipartimenti, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, formulano proposte al SA per bandi di concorso e chiamate di docenti e ricercatori (per il personale tecnico-amministrativo i Dipartimenti provvedono direttamente nei limiti delle risorse disponibili);
- il SA, sentito il parere della Scuola di afferenza, approva le proposte dei Dipartimenti in merito ai bandi di concorso e alle chiamate di docenti e ricercatori;

Il Dipartimento, pertanto:

) formula al Consiglio di Amministrazione:

- richiesta di risorse per il reclutamento di professori di ruolo di settori ad esso afferenti;
- richiesta di risorse per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato di settori ad esso afferenti;
- richiesta di risorse per il reclutamento di personale tecnico-amministrativo per le esigenze della ricerca e del funzionamento della struttura;

) compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate dal CdA, tenuto conto delle esigenze della didattica e della ricerca, formula al Senato Accademico:

- proposte di bandi di concorso e chiamata di professori . . .
- proposte di bandi di concorso e chiamata di ricercatori . . .

Si propone di cassare la seguente frase:

) previo parere della/e Scuole/e a cui afferisce, provvede alla assegnazione dei posti di professore di ruolo e delle unità di ricercatore a tempo determinato ad essi attribuiti

in quanto il parere della Scuola è opportuno che segua e non preceda la proposta dei Dipartimenti circa le risorse di propria pertinenza.

Si propone inoltre che il Dipartimento predisponga un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dal Senato Accademico e ne rendano pubblici i risultati.

Scuola

) Le Scuole sono le strutture organizzative di coordinamento e gestione delle attività formative e dei servizi ad esse collegati

) La Scuola è istituita dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Dipartimenti interessati, previo parere il Senato Accademico. È fatto salvo il diritto di altri Dipartimenti ad aggregarsi per comprovate esigenze organizzative e/o di ottimizzazione dei servizi agli studenti nel rispetto dell'affinità scientifica tra i Dipartimenti e dei principi di razionalità, efficacia ed economicità.

) La Scuola raggruppa due o più Dipartimenti secondo criteri di affinità disciplinare e per esigenze funzionali ovvero da un singolo Dipartimento cui afferiscano almeno 100 docenti omogenei del punto di vista scientifico e didattico in possesso di adeguate strutture in relazione alla consistenza ed alla rilevanza delle attività formative che la Scuola deve garantire. È fatto salvo il diritto di altri Dipartimenti ad aggregarsi per comprovate esigenze funzionali e/o di ottimizzazione dei servizi agli studenti nel rispetto dell'affinità scientifica e dei principi di razionalità, efficacia ed economicità.

) In considerazione dell'assetto policentrico dell'Ateneo, è possibile derogare da tali limiti per la costituzione di Scuole presso le sedi decentrate ove hanno sono ubicati Dipartimenti dell'Ateneo. In ogni caso il numero complessivo delle Scuole che fungono da raccordo tra due o più Dipartimenti in funzione del carattere multidisciplinare dell'offerta formativa, non può superare i limiti fissati dalla Legge per le strutture di raccordo.

) Le Scuole hanno autonomia organizzativa, finanziaria, amministrativa, contabile e di spesa, da esercitarsi nelle forme e nei limiti previsti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

) È considerato funzionalmente afferente alla Scuola anche il personale tecnico- amministrativo destinato dall'Amministrazione a prestarvi servizio. La struttura tecnico- amministrativa della Facoltà dipende dal Direttore generale.

) la Scuola assume la responsabilità dell'organizzazione dell'offerta didattica delle classi di laurea, delle classi di laurea magistrale, delle Scuole di specializzazione, dei Master, dei Corsi di Perfezionamento ad essa afferenti e della gestione dei servizi comuni ad essi collegati;

) esprime parere agli organi di governo, sulla base delle indicazioni dei Dipartimenti afferenti circa l'istituzione, l'attivazione, la modifica o la soppressione dei corsi, al fine di garantire la più efficiente ed efficace offerta formativa

) al fine di garantire la sostenibilità e lo sviluppo dell'offerta formativa, verifica la sussistenza dei requisiti necessari, quantitativi e qualitativi segnalando ai Dipartimenti afferenti le carenze di docenti in specifici settori scientifico-disciplinari;

) esprime parere al Senato Accademico sulle proposte di assegnazione dei posti di professori di ruolo e delle unità di ricercatore a tempo determinato formulate dai Dipartimenti afferenti;

) istituisce i Consigli didattici e la Commissione paritetica;

) secondo criteri di razionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi didattici, esprime ottimizza l'impiego delle risorse umane messe a disposizione dai Dipartimenti afferenti chiedendo eventualmente, con motivata delibera, il riesame dell'attribuzione dei compiti didattici affidati dai Dipartimenti;

) coordina l'utilizzo delle assegnazioni finanziarie per la didattica, per le risorse strumentali e per i servizi comuni di sua competenza e segnala agli organi di governo ogni necessità o carenza in merito;

) propone agli organi di governo il numero dei posti nei corsi di studio ad accesso programmato a livello locale e organizza le relative prove;

) provvede alla pubblicazione dei bandi per la copertura di insegnamenti e moduli mediante affidamento o contratto sulla base delle richieste dei Dipartimenti afferenti;

) predisporre il calendario delle lezioni, degli esami di profitto e degli esami finali;

) promuove e sviluppa le relazioni correlate alle attività didattiche e formative rivolte all'esterno;

) cura i rapporti internazionali e i programmi di mobilità e di scambio degli studenti e dei docenti ed esprime parere ai Dipartimenti sulle richieste di congedo per ragioni di studio o di ricerca scientifiche avanzate dai docenti;

) formula proposte concernenti il Regolamento didattico di Ateneo per gli argomenti di sua competenza;

Il Consiglio della Scuola dura in carica tre anni ed è composto da:

- a) il Presidente
- b) i Direttori dei Dipartimenti afferenti
- c) il Responsabile amministrativo-gestionale della Scuola che assume le funzioni di segretario
- d) una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori. Ogni Dipartimento contribuisce con il 10% dei propri docenti alla formazione della rappresentanza complessiva di professori e ricercatori.
- e) una rappresentanza elettiva degli studenti afferenti alla Scuola non superiore al 15% del numero dei componenti del Consiglio
- f) una rappresentanza elettiva del personale tecnico-amministrativo della Scuola e dei Dipartimenti afferenti non superiore al 15% dei componenti del Consiglio.

Si propone di cassare la seguente frase:

Il Direttore di un Dipartimento non afferente alla Scuola, o suo delegato, partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio della Scuola in cui si delibera in ordine a Corsi di Studio nei quali docenti del Dipartimento prestano attività didattica in insegnamenti di base e caratterizzanti

in quanto la presenza del Direttore di un Dipartimento non afferente alla Scuola non appare contribuire utilmente agli scopi della Scuola ed è potenzialmente causa di atteggiamenti opportunistici.

Consiglio di Corsi di Studio

Dal momento che opportunamente si prevede che il "Consiglio di Corso di Studio si costituisce solo se non c'è la possibilità di costruire il Consiglio di Classe ed il Consiglio di Classe solo se non c'è la possibilità di costituire il Consiglio Interclasse", di fatto il Consiglio di corso di studio/classe/interclasse (di seguito denominato Consiglio Didattico) è costituito in maggioranza da componenti del Dipartimento o dei Dipartimenti eventualmente concorrenti alla realizzazione dei corsi di studio riconducibili alla medesima classe/interclasse. Pur riconoscendo l'utilità della costituzione dei Consigli di Corso di Studio/Classe/Interclasse come luogo di espressione autonoma di una parte dei componenti del/i Dipartimento/i non necessariamente maggioritaria all'interno del/i Dipartimenti nonché come luogo di confronto con i docenti appartenenti ad altri Dipartimenti o esterni ai ruoli universitari (a contratto), occorre evitare attentamente ogni possibile conflitto di attribuzioni/poteri tra il Consiglio di Didattico e il Dipartimento o i Dipartimenti eventualmente concorrenti che assumo la responsabilità di istituire/attivare un corso di studi. Pertanto si ritiene opportuno che qualsiasi proposta o parere sia diretta al Dipartimento ovvero ai Dipartimenti eventualmente concorrenti alla realizzazione dei corsi di studio raccolti dal Consiglio Didattico (e non già alla Scuola).

Si propone di individuare i Consigli Didattici come segue:

-) Il Consiglio Didattico è la struttura istituita dalla Scuola, preposta al coordinamento didattico di corsi di laurea appartenenti a una stessa classe e dei corsi di laurea magistrale cui la Classe di laurea triennale consente l'accesso senza ulteriori requisiti o comunque ad essa riconducibili, nel rispetto delle competenze e delle indicazioni dei Dipartimenti che concorrono alla loro organizzazione.
-) Il Consiglio didattico è preposto a un solo corso di studio nel caso di corso di laurea magistrale a ciclo unico o nel caso di corso di studio non altrimenti organizzabile.
-) Il Consiglio didattico è composto dai docenti a qualsiasi titolo operanti nei corsi di studio e da una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio nella misura del quindici per cento rispetto al numero dei docenti di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato. Ai fini della validità

della seduta si computano solo i docenti di ruolo e gli studenti.

Rettore

- La somma della percentuale dei voti espressa dal personale tecnico-amministrativo e dagli studenti (pari complessivamente al 30% dell'elettorato attivo) è sproporzionata, per compiti e responsabilità, rispetto a quella riservata al personale docente. Una tale percentuale, qualora per ipotesi l'elettorato PTA e studentesco convergesse su un candidato, renderebbe possibile l'elezione del Rettore con il consenso di meno di 1/3 dei docenti e dei ricercatori. Infatti, risultando la quota dell'elettorato riservata a docenti e ricercatori pari al 70% dell'elettorato attivo, sarebbe sufficiente il consenso di meno del 30% di questa componente (corrispondente a poco più del 20% dell'elettorato attivo complessivo) per eleggere il Rettore. In altre parole, l'attuale formulazione dello Statuto consentirebbe l'elezione di un Rettore anche se oltre i 2/3 dei docenti e dei ricercatori (pari al 47% dell'elettorato attivo secondo l'attuale bozza) votassero compatti per un altro candidato!

Nel ricordare che l'attuale percentuale riservata al PTA è attualmente pari al 12,5 %, e che la componente studentesca è ampiamente tutelata dalla Legge che, contrariamente al personale tecnico-amministrativo, prevede la presenza di una loro rappresentanza elettiva in tutti gli Organi, si propone di ridurre la quota dell'elettorato attivo complessivamente espresso dal PTA e dagli studenti a una percentuale complessiva pari al 20% (in ogni caso non superiore al 25%) di modo che i 2/3 dei docenti e dei ricercatori rappresentino una quota non inferiore al 50% dell'elettorato attivo.

- La legge non pone limiti al Rettore nell'attribuirgli la "responsabilità del perseguimento delle finalità dell'università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito". Pertanto fatte salve le attribuzioni del Direttore Generale previste dalla Legge, non si comprende la scelta di limitarne il ruolo a "sovrintendere al funzionamento delle strutture e dei servizi universitari" la responsabilità del corretto utilizzo dei quali verrebbe assunta da non meglio identificati "soggetti responsabili". Peraltro, qualora tale responsabilità fosse affidata ad un docente ad hoc delegato, tale previsione sarebbe in contrasto con il testo della Bozza allorché qualche riga più sotto si afferma che "Il Rettore può, altresì, delegare particolari compiti ad altri docenti nominati con proprio decreto del cui operato resta, comunque responsabile". Vieppiù non si comprende come la responsabilità di un componente del personale tecnico-amministrativo, anche se appartenenti al ruolo dei Dirigenti, possano assumere la responsabilità "del corretto uso delle strutture e dei servizi universitari" se non in termini meramente organizzativi e gestionali.

Si propone pertanto di cassare la seguente frase:

) sovrintendere, limitatamente alle funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento attribuitegli dalla legge, al funzionamento delle strutture e dei servizi universitari, dei quali vanno individuati i soggetti responsabili dal corretto utilizzo nel rispetto della normativa vigente;

ovvero, in subordine, di sostituirla con la frase:

) perseguire le finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito;

- Analogamente, qualche riga più sotto, appare inopportuno il riferimento al "dirigente responsabile" che coadiuverebbe il Direttore Generale nella predisposizione del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo. Della predisposizione di questi è infatti responsabile secondo la Legge il Direttore Generale ed è dunque opportuno che spetti al Direttore Generale decidere con quali modalità avvalersi delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo la cui gestione ed organizzazione la Legge pone sotto la sua

responsabilità, evitando di diluirla facendo assumere rango statutario in materia di predisposizione dei bilanci e del conto consuntivo, altre figure non previste dalla legge.

Si propone pertanto di cassare l'espressione "coadiuvato dal dirigente responsabile" nella seguente frase:

) proporre al Consiglio di Amministrazione, previo parere del SA, il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo predisposti dal Direttore Generale coadiuvato del dirigente responsabile

Senato Accademico

Per quanto riguarda l'elezione dei componenti del SA si fa riferimento a "modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo". Sarebbe opportuno che lo Statuto definisse almeno l'elettorato attivo.

Entrambe le proposte fanno riferimento a collegi elettorali "artificialmente" costituiti in quanto non corrispondono ad alcuna unità funzionale dell'Università. Il fatto che i rappresentanti eletti da ciascuna Macroarea non condividano con i propri elettori (se non con una parte ristretta) alcuna funzione di didattica o di ricerca, svincola di fatto i rappresentanti da qualsiasi forma di controllo diretto dell'elettorato in quanto impedisce la verifica dell'operato dei rappresentanti sulla base di "fatti concreti" che sono invece nella responsabilità di altri soggetti.

Nel merito delle proposte sottoposte al SA:

Proposta 1: si suggerisce di sostituire le Macroaree con le Scuole riservando a ciascuna Scuola una uguale quota della rappresentanza. Laddove non fosse possibile o non si ritenesse utile in questa fase definire le Scuole si suggerisce di stabilire (come è stato fatto in alcune Università, es. Genova) che in prima applicazione le Scuole costituite nell'Ateneo coincidono con le MacroAree indicate nella Proposta 1 salvo consentire diversa motivata opzione da parte di alcuni Dipartimenti (prevedibilmente in numero assai limitato). Qualora si ritenesse invece preferibile utilizzare le MacroAree così come definite nella Proposta 1, in quanto rappresentano collegi elettorali numericamente equivalenti, sarebbe allora opportuno inserire nello Statuto il principio secondo il quale le rappresentanze di ciascuna Macroarea sono proporzionali alle dimensioni del collegio elettorale e dunque possono modificarsi nel tempo in quanto le Macroaree possono essere soggette a fluttuazioni significative dal punto di vista dimensionale.

Proposta 2:

- le 2 Macroaree indicate nella Proposta 2 sono dei contenitori del tutto privi di qualunque riferimento, anche in prospettiva, ad unità funzionali dell'Università e sono pertanto inopportuni anche come collegi elettorali.

- proporre il Collegio dei Direttori di Dipartimento e Presidenti delle Scuole alla elezione dei Direttori di Dipartimento che siedono in SA, induce a comportamenti opportunistici incentivando la frammentazione dei Dipartimenti e delle Scuole.

Nell'ipotesi che dovesse emergere l'esigenza di rappresentare le singole Aree CUN, allo scopo di migliorare la Proposta 2, si suggerisce di prevedere che i Direttori vengano eletti all'interno delle Scuole/MacroAree. Nell'ipotesi che le Scuole/Macroaree siano 5 (come nella Proposta 1), ciascuna Scuola/Macroarea eleggerebbe 2 Direttori tra i Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Scuola/Macroarea cui si potrebbe aggiungere un Direttore eletto tra i Direttori dei Dipartimenti ubicato in una sede decentrata. In questo modo si avrebbero in totale 11 Direttori che si affiancherebbero ai rappresentanti delle 12 Aree CUN indicate nella Proposta 2.

Consiglio di Amministrazione

È inopportuno che i componenti del SA rappresentino "categorie" dell'Università.

Sia che dietro la Commissione di Garanzia si celi la figura del Rettore, ovvero sia emanazione del SA, è inutile ed inopportuno che tale Commissione designi tutti i componenti del SA (fatta eccezione per la componente studentesca). Maggiori garanzie di trasparenza e rispondenza ai criteri di "competenza" richiesti, sarebbero assicurati da un meccanismo simile a quello adottato dalla maggioranza delle Università per cui, a seguito di opportuni bandi, il Rettore designa una parte dei Consiglieri mentre il SA ne designa un'altra.

Si propone pertanto che il Rettore designi i componenti esterni, mentre sentre il SA designi i componenti interni, garantendo in questo modo una adeguata pluralità di estrazioni culturali ed esperienze.

Collegio dei Direttori e dei Presidenti delle Scuole

Date le diverse funzioni che essi esercitano e le diverse istanze di cui possono essere portatori, si suggerisce di istituire il "Collegio dei Presidenti delle Scuole" separatamente rispetto al "Collegio dei Direttori".

A tale riguardo si fa notare che:

- i) i Presidenti delle Scuole sono già in diretto collegamento con i Direttori dei Dipartimenti afferenti attraverso il Consiglio della Scuola di cui i Direttori sono componenti di diritto;*
- ii) i Presidenti delle Scuole, contrariamente ai Direttori che costituiscono almeno un terzo della componente docente del SA, non hanno alcuna rappresentanza negli Organi;*
- iii) in un eventuale collegio unico dei Direttori e dei Presidenti delle Scuole, i Direttori sarebbero di gran lunga in maggioranza.*